

**PROPOSTA DI NUOVA DISCIPLINA NAZIONALE PER LA PESCA DEL POLPO (*OCTOPUS VULGARIS*)
CON L'UTILIZZO DI TRAPPOLE IN MATERIALE PLASTICO (ESCLUSE LE NASSE)**

La proposta che segue intende fornire indicazioni per una nuova disciplina della pesca del polpo con l'utilizzo di trappole (escluse le nasse) realizzate anche con materiale plastico, in prosecuzione e coerenza con quanto previsto dal recente DM 21 dicembre 2018.

La proposta è quella di dare vita ad un nuovo provvedimento ministeriale che, facendo seguito a quanto previsto dal citato DM 21/12/2018, regolamenti questo tipo di pesca fino al 31/12/2019, al fine di sperimentarne l'efficacia e l'adeguatezza.

Di seguito i punti salienti della disciplina che intendiamo proporre.

1. Fino al 31 dicembre 2019 la pesca del polpo (*octopus vulgaris*) con l'utilizzo di trappole realizzate anche con materiale plastico (quali ad esempio il PVC), fatta eccezione per le aree marine protette, le zone di tutela biologica e per tutte le aree sottoposte a misure di protezione ambientale nelle quali sono previste disposizioni più restrittive, è consentita con le seguenti limitazioni:
 - quantitativo massimo di trappole anche in materiale plastico non superiore a 3000 unità per imbarcazione.
2. La pesca del polpo con l'utilizzo di trappole (escluse le nasse) anche in materiale plastico è sospesa per almeno 30 giorni nel periodo ricompreso per l'arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate alla pesca a strascico di specie demersali (*cfr. decreto direttoriale 30 gennaio 2018, e succ. mod.*) negli areali di riferimento, e comunque fino alla fine del periodo di arresto temporaneo obbligatorio. Ciò al fine di rendere maggiormente efficace la tutela della risorsa e ridurre gli attriti con il segmento di pesca a traino. Restano ferme le competenze delle Regioni autonome a statuto speciale che possono stabilire periodi diversi di interruzione della pesca del polpo.
3. Taglia minima 400 grammi.
4. Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive adottate a livello regionale (per le Regioni autonome a statuto speciale) o di compartimento marittimo.
5. Avvio di una campagna di sperimentazione e monitoraggio da parte di istituti scientifici pubblici e/o privati che garantiscano il più ampio coinvolgimento possibile della categoria e delle marinerie interessate per la definizione di un piano di gestione della risorsa *de qua*.
6. Nell'ambito della pesca sportiva e/o ricreativa, sono consentiti la detenzione e l'impiego di un quantitativo massimo di due trappole anche in materiale plastico per ciascuna imbarcazione, indipendentemente dal numero di persone presenti a bordo. Al termine di ogni attività di pesca, dette trappole dovranno essere recuperate e mantenute a bordo fino al rientro in porto.

Roma, 16 gennaio 2019